



# *STATUTO*

dell'Azienda Pubblica di  
Servizi alla Persona

*“Padre Odone Nicolini”*

- Pieve di Bono -  
Provincia Autonoma di Trento

# **STATUTO**

## **DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

### **"PADRE ODONE NICOLINI"**

#### ***Premessa e cenni storici***

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) "Padre Odone Nicolini" ha origine in Pieve di Bono nel lontano 1841 grazie ad una donazione del signor Giacomo Fortunato Taffelli per "l'ospitale che si pensa di aprire nell'ex convento dei Carmelitani di Strada". Molto prima, già nel 1475 esisteva a Strada un Ospizio dei Battuti, "*Fradaia dei Battuy*", gestito dalla confraternita dei "Disciplinati", una delle congregazioni che allora fiorivano specialmente nelle Giudicarie. L'Ospizio, oltre che luogo di raduno per i congregati, serviva per accogliervi i pellegrini e per ricoverarvi ammalati e vecchi impotenti. In adiacenza all'ospizio fu costruita la chiesetta che nel 1502 fu consacrata, abilitata allo svolgimento di funzioni sacre e dedicata a S. Maria delle Grazie.

Dopo oltre un secolo di vita la congregazione dei Disciplinati, perduto il primitivo fervore, venne sempre più decadendo, fino a scomparire.

Il giorno 11 marzo 1602, per interposizione del conte Luigi Lodron, chiesa e ospizio furono ceduti dal Principe Vescovo di Trento, Carlo Gaudenzio Madruzzo, all'ordine dei Carmelitani Scalzi e per quasi due secoli i Padri Carmelitani officiarono nella chiesa e tennero il convento. Fino all'aprile 1785, quando l'imperatore Giuseppe II° d'Austria, assieme alla maggior parte dei conventi, sopprese anche quello di Strada, la cui proprietà, spoglia di argenteria, arredi sacri e suppellettili, passò al Comune di Strada.

Come noto nelle Valli Giudicarie erano state fondate sette Pievi fra le quali una delle più vaste era la Pieve di S. Giustina, detta anche Pieve di Bono, che abbracciava tutto il territorio che dallo spartiacque di Pradibondo scende giù fino quasi al ponte di Cimego.

Il Comune di Strada nel 1843 fece proposta ai Comuni della Parrocchia di Bono di accettare la comproprietà dell'ex convento dei Carmelitani, al patto di concorrere alla spesa di adattamento dell'immobile a Ricovero e rispettiva manutenzione.

Il 14 giugno 1845 fu redatto il documento ufficiale di cessione gratuita da parte del Comune di Strada agli allora 11 Comuni della Pieve di Bono (gli stessi che formavano allora la Parrocchia di Bono) Agrone, Cologna, Creto, Por e Strada stessa (oggi Comune di Pieve di Bono) oltre a Bersone, Daone, Lardaro, Praso, Prezzo e Roncone del su citato convento, per la sua destinazione ad "ospedale". I predetti 11 Comuni si accollarono prorata le spese di ristrutturazione e riadattamento dell'immobile e si impegnarono anche alla sua manutenzione. I lavori di ingrandimento e riadattamento del convento iniziarono ancora durante l'anno 1845 e finalmente l'ospedale-ricovero iniziò la sua attività il 22 agosto 1852 - grazie alla conduzione della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, dette "Suore di Maria Bambina", che prestarono la loro opera ininterrottamente per oltre 150 anni. Con decreto del 3 marzo 1939 l'allora Prefetto della Provincia di Trento riclassificò l'ospedale-ricovero in Infermeria mista. Tale denominazione dell'Ente rimase fino al 24 settembre 1980 data in cui fu proposta la denominazione di Casa di Riposo Padre Odone Nicolini di Pieve di Bono in seguito al lascito effettuato dal defunto Padre Odone Nicolini.

Lo stabile originario dell'Ente ha subito nel corso del tempo varie ristrutturazioni ed ampliamenti. Nell'anno 1972 venne realizzato il nuovo corpo in ampliamento verso l'abitato di Creto. Alla fine degli anni '80 tutta la struttura venne rivisitata rendendola più accogliente e moderna. Infine nell'anno 2005 è iniziata un'importante opera di ulteriore ampliamento e ristrutturazione per garantire il confort assistenziale ed alberghiero degli ospiti in gran parte in stato di non autosufficienza.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", il Consiglio di Amministrazione ha avviato l'iter di trasformazione dell'IPAB in A.P.S.P. essendo la stessa in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova Legge Regionale.

### **Articolo 1** **Denominazione e origini**

E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Padre Odone Nicolini", Ente di diritto pubblico senza finalità di lucro con sede legale in frazione Strada n° 1 – 38085 Pieve di Bono (TN).

Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono, fondata nell'anno 1845, per volontà dei benefattori ed intervento economico da parte degli allora 11 Comuni di Agrone, Bersone, Cologna, Creto, Daone, Lardaro, Por, Praso, Prezzo, Roncone e Strada.

Il patrimonio inizialmente costituito dall'ex convento dei Carmelitani si è incrementato e modificato nel corso degli anni, anche grazie ad alcune disposizioni testamentarie, fino a raggiungere un valore complessivo di € 11.494.211,39 con stima aggiornata al 31.12.2005.

### **Articolo 2** **Scopi dell'A.P.S.P.**

L'A.P.S.P., in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

- a) erogare e promuovere interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e sociosanitarie con particolare attenzione ai servizi relativi alla residenza sanitaria assistenziale, all'hospice, alla casa di soggiorno, al centro diurno, al centro di servizi, all'alloggio protetto e agli altri servizi di sollievo per le famiglie.
- b) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- c) realizzare attività strumentali volte all'ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera a), alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;

d) aggiornare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà dei fondatori dell'Ente che prevedevano attività di ricovero, mantenimento ed assistenza dei poveri di ambo i sessi inabili al lavoro proficuo preminentemente con domicilio di soccorso nei Comuni di Bersone, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo e Roncone.

L'A.P.S.P., nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

### ***Articolo 3 Disciplina delle attività***

Le attività istituzionali dell'A.P.S.P. sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

### ***Articolo 4 Ambito territoriale in cui l'A.P.S.P. esplica la propria attività***

L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

- a) quello principale, costituito dai territori dei Comuni di Bersone, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo e Roncone per i servizi inerenti la residenza sanitaria assistenziale, la casa di soggiorno, l'hospice, il centro diurno, il centro di servizi, l'alloggio protetto e gli altri servizi di sollievo per le famiglie;
- b) quello secondario, coincidente con il Comprensorio delle Giudicarie e dell'Alto Garda e Ledro per i servizi inerenti la residenza sanitaria assistenziale, la casa di soggiorno, l'hospice, il centro diurno, il centro di servizi, l'alloggio protetto e gli altri servizi di sollievo per le famiglie;
- c) quello residuale, coincidente con il territorio nazionale per i servizi inerenti la casa di soggiorno al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

L'ambito territoriale principale di attività può essere esteso ai Comuni limitrofi che ne facciano espressa richiesta.

### ***Articolo 5 Criteri di accesso ai servizi***

Possono accedere ai servizi erogati dall'A.P.S.P. tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 3 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

### **Articolo 6**

#### ***Rapporti dell'A.P.S.P. con i portatori di interessi e con la comunità locale***

L'A.P.S.P., al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione adotta la Carta dei Servizi e può adottare modalità di rendicontazione sociale delle proprie attività, modalità di partecipazione dei portatori di interessi nei processi di programmazione e valutazione, sistemi di gestione e miglioramento della qualità.

### **Articolo 7**

#### ***Organi dell'Azienda***

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione,
- b) il Presidente,
- c) il Direttore,
- d) l'Organo di Revisione.

### **Articolo 8**

#### ***Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata di un membro ciascuno per i seguenti Comuni fondatori: Bersone, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo e Roncone. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ed un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione, le designazioni saranno concertate tra i sette Comuni.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni.

I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi. Ai fini del calcolo dei mandati, si considerano solo quelli svolti come consiglieri della nuova Azienda.

### **Articolo 9**

#### ***Requisiti per la nomina a carica di consigliere***

I consiglieri devono avere competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.

## **Articolo 10**

### **Diritti e obblighi dei consiglieri**

Per i diritti, le facoltà e gli obblighi dei consiglieri si applicano le disposizioni vigenti.

I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

I consiglieri conformano la propria condotta al dovere costituzionale di servire l'Amministrazione con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, nel rispetto della legge e nell'esclusivo interesse pubblico.

Nel caso in cui un consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione previsto dall'art. 6 c. 10 della L.R. 7/05, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 2 e 3, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.

Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

## **Articolo 11**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

- 1) approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- 2) prendere atto della nomina, delle dimissioni dei consiglieri, dichiararne la decadenza;
- 3) eleggere il Presidente;
- 4) nominare l'organo di revisione;
- 5) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore;
- 6) definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- 7) individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
- 8) definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
- 9) individuare le attività istituzionali che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
- 10) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
- 11) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
- 12) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;

- 13) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
- 14) stabilire le modalità dei controlli interni di gestione, strategici e di risultato;
- 15) accettare donazioni, eredità o legati in favore dell'Azienda;
- 16) definire ed assegnare gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni ed innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni e non siano già specificatamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
- 17) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni immobili che non rientrino tra le acquisizioni e le alienazioni già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione e di competenza del direttore;
- 18) prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda che non siano già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione e di competenza del direttore;
- 19) deliberare l'accensione di mutui;
- 20) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
- 21) costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni;
- 22) stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
- 23) attivare fusioni con altre aziende;
- 24) individuare, nei limiti di legge, gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
- 25) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- 26) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- 27) definire la dotazione organica dell'Azienda;
- 28) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- 29) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore;
- 30) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti.

### ***Articolo 12***

#### ***Funzionamento del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno sei volte l'anno per:

- a) approvare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
- b) approvare il bilancio d'esercizio;
- c) verificare il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei

consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.

Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e all'Organo di revisione.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore e firmati da tutti coloro che sono intervenuti alla riunione; nel caso qualcuno dei presenti si allontani o rifiuti di firmare il verbale, dovrà esserne fatta menzione nello stesso.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno quattro membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole di almeno cinque dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

### ***Articolo 13*** ***Il Presidente***

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto, nella prima seduta presieduta dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza del Presidente o per qualsiasi suo impedimento la sostituzione compete al Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spetta:

- 1) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
- 2) dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
- 3) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
- 4) concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
- 5) autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
- 6) integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- 7) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

## ***Articolo 14***

### ***Il Direttore***

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P.

## ***Articolo 15***

### ***Conferimento dell'incarico al Direttore***

Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennale in ruoli direttivi nel settore pubblico e privato oppure fra soggetti che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore per almeno 5 anni presso I.P.A.B. o A.P.S.P.

Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza.

## ***Articolo 16***

### ***Compiti di revisione***

I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore iscritto al registro dei revisori contabili in conformità alla normativa vigente. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno.

## ***Articolo 17***

### ***Principi di organizzazione e gestione***

L'A.P.S.P. ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

- a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
- b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
- c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;

- d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.

Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'A.P.S.P. può realizzare forme di organizzazione e/o accordi e/o convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

L'A.P.S.P. può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

### ***Articolo 18*** ***Personale***

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.

L'A.P.S.P. assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale nonché dei volontari coinvolti nella gestione dei servizi, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

### ***Articolo 19*** ***Beni patrimoniali***

I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in modo diretto all'attività istituzionale.

Tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, disponibili e indisponibili trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

L'insieme dei beni patrimoniali è incrementato a seguito di:

- contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

## ***Articolo 20***

### ***Mezzi finanziari***

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) eredità, legati e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- g) altre entrate.

Tutte le risorse dell'Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

## ***Articolo 21***

### ***Programmazione economico-finanziaria***

L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.

Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.

Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'Azienda.

## ***Articolo 22***

### ***Tariffe***

Le tariffe dei servizi forniti dall'A.P.S.P. mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio.

Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'Ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

## ***Articolo 23***

### ***Forme di controllo interne***

Il regolamento di contabilità Aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) valutazione della dirigenza;
- d) valutazione e controllo strategico.



**Articolo 24**  
**Servizio di tesoreria**

L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

**Articolo 25**  
**Attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda**

In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda sono trasferite ai Comuni di Bersone, Daone, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo e Roncone.

\* \* \* \* \*

Allegato alla deliberazione	
del Consiglio di Amministrazione n. <b>56</b> del <b>12.11.2007</b>	
IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE AMM.VO
De Muzio rag. Gianmario	Antolini dott. Giovanni